



Città di Villa San Giovanni

(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

Ordinanza sindacale n. 12 del 14 agosto 2024

Definizione misure per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica, disposizioni regolative degli orari degli esercizi pubblici e di somministrazione di alimenti e bevande e sede fissa e disposizioni in materia di attività sonore – Anno 2024.

Correzione errori materiali precedente ordinanza n. 10 del 17.06.2024

Ripubblicazione

IL SINDACO

Premesso che è intendimento, nelle more di una regolamentazione condivisa e duratura, adottare misure urgenti volte ad assicurare la serena e civile convivenza ed a prevenire attività illecite all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale la quiete pubblica, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini, tutte espressioni della funzione di polizia amministrativa locale attribuite al Comune dall'art.158 c.2 del D. Lgs. 31/03/1998 n.112;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 10 del 17.06.2024 e ritenuto di dover provvedere alla correzione di alcuni errori materiali mediante adozione e pubblicazione del presente provvedimento che sostituisce il precedente.

Atteso che per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina di "vivere la città", di esercitare i propri diritti nonché di quelle misure atte ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica corriere definiti all'art. 159 c. 2 del 31.03.1998 n. 112;

Atteso che sono state segnalate dalle forze dell'ordine e da numerosi cittadini, che in alcuni specifici spazi ed aree del Paese, si accertano, in misura sempre più ripetuta, gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e, precisamente:

- a) presenza di raggruppamenti di persone che, in particolar modo dalle 22,00 alle 5,00 circa, stazionano in spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che, generando abuso di alcol, causa alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;
- b) fenomeni di litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi delle Forze dell'Ordine;
- c) degrado degli spazi per abbandono fuori dai mezzi di raccolta di contenitori di bevande alcoliche, per

le deiezioni organiche all'aperto e sporcizia diffusa anche negli spazi verdi;

- d) condotte nelle varie zone del paese dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti gravemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone;

Tenuto conto dei presupposti normativi che legittimano l'esercizio del potere autoritativo ed in particolare l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

- a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- b) al comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

Atteso che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1, stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Ritenuto che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008, stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Atteso che la legge n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;

Atteso che la suddetta normativa ha inserito l'art. 600-octies nel sistema sanzionatorio del Codice penale, al fine di impedire l'impiego di minori nelle attività di accattonaggio, evidenziando l'importanza delle attività di

prevenzione in tale ambito e di contrasto al fenomeno;

Considerato che i sopracitati fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impediscono la normale fruibilità di tali aree, in particolare, da parte delle fasce della popolazione più deboli, anziani e bambini, che si trovano e si sentono in oggettive condizioni di potenziale pericolo e che tali fenomeni si accentuano con l'approssimarsi della stagione estiva;

Atteso che pervengono da parte dei cittadini agli Amministratori di questo Ente Locale, segnalazioni spesso evidenzianti comportamenti addirittura aggressivi, con rilevazione di episodi di disturbo specie nelle ore notturne e che tale fenomeno sta generando nella cittadinanza quotidiane lamentele e percezione di insicurezza del quieto vivere;

Atteso che l'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis della L. n. 125/2008, stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, si può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16;

Atteso che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti;

Ritenuto che in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;

Atteso che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;

Preso atto che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;

Ritenuto che tale situazione di degrado sociale e strutturale delle aree in argomento è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina, anche, l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;

Ritenuto quindi necessario definire misure che impediscano il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla fruizione sociale dell'area, come ad esempio in forma di bivacco con schiamazzi;

Preso atto che tali situazioni di degrado e di disturbo della pacifica ed ordinata vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne, sono state rilevate nell'arco dell'intero anno determinando criticità nella gestione della sicurezza urbana, dovute alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi, e lattine;

Considerato quindi che tali problematiche si concentrano per l'intero anno sia nel centro cittadino che nelle

frazioni in corrispondenza dei numerosi esercizi di somministrazione, nei pressi delle attività commerciali di vicinato nei circoli ricreativi e nei principali spazi di aggregazione (piazze, strade, spiagge) considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità delle persone e dalla sicurezza urbana oltre che al fine di prevenire pericoli ai beni comunali e demaniali più volte danneggiati, e vietare nell'intero territorio comunale frazioni comprese, sia in forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, e quindi il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Rilevato che spesso nel corso di manifestazioni analoghe si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, piazze, spiagge che ridotte in frantumi rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietare l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Visto l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che riporta : "ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa"

Atteso che il Tar Lombardia - Milano, Sez. I con Ordinanza 26 Aprile 2013, n. 483 ha confermato che le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici mediante l'esercizio del potere previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e che la liberalizzazione degli orari, non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (libertà, dignità umana, utilità sociale, salute);

Ritenuto pertanto necessario, al fine di determinare condizioni di maggiore tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica in tutto il territorio comunale (aree, vie, piazze; piazzali; e simili) dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza dalla data del 16.06.2024 fino alla data del 06.01.2025

e dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ciascun giorno della settimana;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura “di diritto”, sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

Considerato, altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, fortemente urbanizzato, ove insistono numerose attività ricettive alberghiere e extralberghiere, e la presenza di un consistente flusso di turisti durante il periodo previsto dall'ordinanza, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete e del bene primario della salute che compete al Comune assicurare come sancito anche dalla Corte di Cassazione Terza Sezione Civile con sentenza n. 14209 del 23/5/2023;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27; **Visto** il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

Visto il decreto legislativo n.147 /2012 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 147/ 2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Visto il D.P.R. 4 Aprile 2001 n°235 in merito alle associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;

Visto il D.L. 78/2010 (Legge 122/2010);

DISPONE

- adottando le correzioni agli errori materiali rilevati nel testo dell'ordinanza n. 10/2024 che si intende sostituita dal presente atto, e per le motivazioni esposte in narrativa che quivi si intendono riportate, **è fatto divieto:**

1) a tutti utenti dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno della settimana, di consumare all'aperto bevande di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, negli spazi pubblici od aperti al pubblico di tutto il territorio comunale contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;

2) a tutti gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché agli esercenti in sede fissa e su area pubblica autorizzati alla vendita di bevande, ai gestori di stabilimenti balneari ove viene svolta attività di somministrazione di bevande, agli esercenti circoli sportivi e ricreativi e gli Enti diversi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ciascuna giornata della settimana di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, limitando il consumo a mezzo bicchieri di plastica e/o carta;

Sarà quindi possibile agli utenti acquistare le predette bevande in contenitori di vetro e lattine esclusivamente per asporto presso la propria abitazione e altri luoghi di proprietà privata.

DISPONE ALTRESI'

- L'obbligo nei distributori automatici, con onere a carico del gestore, di installare obbligatoriamente in prossimità dell'impianto di distribuzione contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con caratteristiche tecniche che non consentano il prelievo del materiale inserito (ad esempio bidoni con bocca a corona).
- E' fatto divieto agli utenti di consumare le bevande contenute in contenitori di vetro e alluminio, il cui prelievo in detti distributori è ammesso solo per il consumo presso la propria abitazione. Il consumo di bevande in plastica può avvenire in prossimità del distributore automatico con successivo smaltimento dei contenitori nei bidoni messi a disposizione dal gestore.
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici da parte dei minorenni per prelevare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- E' fatto ordine ai gestori di distributori automatici di cessare la vendita limitatamente alle bevande alcoliche nei mesi di Luglio Agosto e Settembre alle ore 22:00.
- E' fatto obbligo ai gestori di tutti gli esercizi commerciali, di ogni genere, che espongono i rifiuti per la raccolta differenziata nella pubblica via o in luogo aperto al pubblico, di munirsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata di vetro e lattine, che dovranno essere chiusi in modo tale da evitare il prelievo del contenuto.
- Tutti gli esercizi pubblici, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli, le Associazioni, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento nei citati contenitori. Resta ferma altresì la facoltà di vendita per asporto di bevande in bicchieri di plastica o carta.

DISPONE

che siano osservate le disposizioni di seguito riportate, inerenti gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché degli esercenti rientranti nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114:

- 1) L'orario di apertura e chiusura nel periodo compreso dal 16 Giugno 2024 al 15 Settembre 2024 è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 05:00 del giorno successivo tutti i giorni della settimana, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i.;
- 2) L'orario di apertura e chiusura nel periodo compreso dal 16 Settembre al 20 Dicembre 2024 è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 2:00, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 2001 n.235 e s.m.i.. In occasione di particolari eventi, quali matrimoni, battesimi, comunioni, lauree, 18° compleanni, e simili, gli esercenti rientranti nelle categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d; e gli esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 2001 n.235 e s.m.i., previa comunicazione all'Ente almeno 7 giorni prima sulla SUAP ed in possesso di autorizzazione SUAP, potranno, possono prolungare l'apertura fino alle 03:00;
- 3) L'orario di apertura e chiusura nel periodo dal 16 Settembre al 20 Dicembre 2024, nei giorni di venerdì,

sabato e domenica, festivi e prefestivi è stabilito nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i.;

Di precisare che gli esercenti:

- a) rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera a) sono gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera b) sono gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera c) sono gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (sala giochi);
- d) rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera d) sono gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- e) rientranti nel D.P.R. 4 Aprile 2010 n°235 e s.m.i. sono gli esercizi in cui all'interno del circolo viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci;

E' da intendersi abrogato l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutti gli esercenti sia in sede fissa, che per i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

RAMMENTA

che, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 2 e 3 del D.L. 117/2007 convertito con legge 160/2007 e s.m.i, ai titolari/gestori degli esercizi pubblici muniti di licenza di cui all'art. 86 c. 1 e 2 T.U.L.P.S. è vietata la vendita e la somministrazione dalle ore 03:00 alle ore 06:00 degli alcolici, (sanzione prevista da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro pagamento in misura ridotta di 6.666,67 euro, prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni in caso di contestazione di doppia violazione nel biennio, per cui è organo competente il Prefetto di Reggio Calabria).

Che i gestori sono tenuti ad attenersi altresì a tutte le altre norme previste dal TULPS e dal D.L. 117/2007 convertito con legge 160/2007 e s.m.i, sulla somministrazione di alcolici e superalcolici.

INTRATTENIMENTO MUSICALE

DISPONE

che in relazione alle attività complementari alla somministrazione e bevande realizzate negli esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d ed esercizi rientranti nelle fattispecie di cui al D.P.R. 4 Aprile 2001 n.235 e s.m.i, con particolare riferimento a quelle di intrattenimento musicali, fatte salve le autorizzazioni previste dal TULPS per serata di intrattenimento musicale e serate danzante, siano osservate altresì le disposizioni di seguito riportate:

- 1) Fino alle ore 24:00 di tutti i giorni ricadenti nei periodi indicati nel precedente paragrafo della presente ordinanza;
- 2) L'emissione della musica nel mese di Luglio 2024 nei giorni di venerdì e sabato potrà essere effettuata in deroga al punto 1) fino alle ore 02:30 del giorno successivo;
- 3) L'emissione della musica nel mese di Agosto 2024 potrà essere effettuata in deroga al punto 1) nei periodi e nelle fasce orarie di seguito indicate:
Dal 09/08/2024 al 17/08/2024 tutti i giorni fino alle ore 02:30 del giorno successivo;
- 4) l'organizzazione di eventi musicali per serate danzanti, discoteca, karaoke, concerti e simili, all'esterno dei locali è consentita esclusivamente a seguito di richiesta sulla piattaforma SUAP da trasmettere almeno 7 giorni lavorativi, prima dell'evento con obbligo di allegare la relazione a firma del tecnico fonico ai fini del rispetto dei limiti di esposizione al rumore stabiliti dalla normativa vigente nazionale, regionale, comunale, oltre al pagamento dei diritti SIAE. Non verranno prese in esame le richieste inserite sulla piattaforma SUAP senza tenere conto del termine perentorio dei 7 giorni lavorativi antecedenti l'evento musicale e pertanto le stesse si intenderanno rigettate ad ogni effetto di legge senza alcuna istruttoria.

RAMMENTA

Che è fatto obbligo ai gestori ad attenersi a tutte le norme previste dal TULPS e dal D.L. 117/2007 convertito con legge 160/2007 e s.m.i, sulla somministrazione di alcolici e superalcolici.

STABILISCE

che all'atto della constatazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento, eventuali spese sostenute dall'ente per il ripristino dello stato dei luoghi verranno addebitate con apposita ordinanza al trasgressore dall'ufficio competente;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al 06.01.2025, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

DA' ATTO

restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edizionali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, facendo salva la sanzione prevista sopra per la vendita e la somministrazione dalle ore 03:00 alle ore 06:00 degli alcolici, la violazione della presente ordinanza comporta per l'utente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00.

I trasgressori per quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981 entro 30 giorni in € 50,00 (cinquanta/euro). In caso di recidiva del trasgressore la sanzione viene stabilita in € 500,00 (cinquecento/euro) senza poter beneficiare dei requisiti della misura ridotta. Ciascun interessato avverso l'irrogazione della sanzione può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni al Sindaco a norma della vigente normativa.

Per gli esercenti rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d, ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, della Legge n. 287/1991, con applicazione del comma 2) della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 5.164,57 e per i casi di particolare gravità delle infrazioni con l'applicazione della

sospensione dell'attività con ordinanza sindacale per un periodo non superiore a trenta giorni come stabilito dal comma 3);

Per gli esercenti rientranti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 95 del 24 aprile 1998) (si vedano anche gli articoli da 65 a 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010) la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'articolo 11, del presente decreto è punito anche con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74. Ai sensi dell'art. 22 comma 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, ai trasgressori che non si atterranno alle disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 42 del comma 1 bis del regolamento comunale di polizia e decoro urbano approvato con delibera della C.S. n. 13 del 02.07.2015, da € 200,00 ad € 3.000,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 400,00.

DISPONE

che, previa comunicazione a S.E. Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, la presente ordinanza sia pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita;

che la presente Ordinanza venga inviata per informativa al Commissariato di Villa San Giovanni, al Comando Carabinieri di Villa San Giovanni, alla Guardia di Finanza di Villa san Giovanni, al Locale Comando di Polizia Locale, all'Asp n°5 di R.C., all'Ufficio Attività Produttive ed alle Associazioni Sindacali di Categoria.

DA' ATTO

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso amministrativo al TAR. Calabria - Sede di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; (Legge 6 dicembre 1971, n°1034 e successive modifiche ed integrazioni) oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune. (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199);

La presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti in contrasto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite dagli organi competenti con applicazioni della sanzioni previste dalle normative vigenti;

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio dell'ente.

Villa San Giovanni, lì 14 agosto 2024

Il Sindaco
Avv. Giusy Caminiti



